

# Registro titolari a giudizio Ma intanto le banche già chiedono i certificati «Te»

## Antiriciclaggio

Davanti al Consiglio di Stato i ricorrenti insistono per una nuova sospensiva

**Alessandro Galimberti**

Alla vigilia della discussione in camera di consiglio del ricorso sul Registro dei titolari effettivi - fissato per domattina davanti al Consiglio di Stato - la notizia è che banche e istituti finanziari nelle more della annosa controversia (che comprende anche una serie di ricorsi al Garante della privacy italiano e un'ipotesi di remissione pregiudiziale alla Cedu) hanno iniziato a chiedere a società e trust i certificati di iscrizione al registro "Te".

Non solo, in alcuni casi rappresentati al Sole 24 Ore, la richiesta dell'intermediario è stata estesa alla composizione del fondo in trust (quindi non solo i beneficiari, ma anche i singoli asset coinvolti), spostando i limiti della *disclosure* in un terreno che sembra valicare il perimetro stretto della direttiva. Il braccio di ferro sul punto, molto delicato, è solo congelato in attesa di conoscere quello che decideranno a partire da domani mattina i giudici di Palazzo Spada.

Davanti al Consiglio di Stato, oltre all'impugnazione per l'annullamento della sentenza del Tar 6840 del 9 aprile scorso, pende anche l'istanza per una nuova sospensiva del Registro dei titolari effettivi, "rientrato" in vigore l'11 maggio scorso dopo le vicissitudini del processo celebrato davanti al Tar.

Mentre nell'ultimo mese sono ri-

prese le iscrizioni massive presso le Camere di commercio (all'appello mancherebbero però ancora diverse decine di migliaia di enti), resta vivissima, anche e soprattutto nei ricorsi depositati al Cds, la questione dell'accessibilità ai Registri. Secondo i ricorrenti esiste la concreta «possibilità di accesso indiscriminato ai dati personali dei titolari effettivi» potenziale fonte di un «pregiudizio grave ed irreparabile» per chi dovrà «divulgare dati personali che o non possiede oppure, se possiede, che mettono a rischio la persona a cui si riferiscono».

Dopo la sentenza amministrativa del 9 aprile scorso, le Camere di commercio hanno avvisato dell'obbligo di comunicazione e dell'applicazione delle sanzioni e contestualmente hanno sbloccato le procedure di accreditamento per i "soggetti obbligati". Qui è il nocciolo del problema privacy perché tutti i soggetti obbligati in ambito unionale «potranno accedere liberamente e indiscriminatamente ai dati dei titolari effettivi senza che vi sia alcuno strumento di tutela» contro le determinazioni prese dalle Camere di commercio.

I ricorrenti richiamano, come già nel primo grado, la sentenza della Corte di Giustizia del novembre '22 a proposito della «grave ingerenza nei diritti fondamentali alla riservatezza dell'individuo che si realizza già al momento stesso della raccolta dei dati, prima ancora del loro utilizzo».

Sul versante fiduciarie - altro punto centrale della controversia - verrà introdotto in discussione il tema del minor rischio che la stessa Banca d'Italia riconosce a quelle ricomprese nell'elenco dell'articolo 106 del Tub come «soggetti a basso rischio» a differenza dei *nominee agreement* della direttiva.